

**DIPARTIMENTO DI MEDICINA ANIMALE, PRODUZIONI E SALUTE – MAPS
DEPARTMENT OF ANIMAL MEDICINE, PRODUCTION AND HEALTH**

Viale dell'Università, 16
35020 - Legnaro (PD)
Direzione: tel. e fax 049-8272592
Amministrazione: tel. 049-8272560
fax 049-8272545
e-mail: direzione.maps@unipd.it
PEC: dipartimento.maps@pec.unipd.it
CF 80006480281
P.IVA 00742430283

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

**Servizio veterinario di triage diurno e medicina degli animali esotici da svolgersi presso l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD) del Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute.
CIG: Z1B2FA3C53**

- Art. 1- Oggetto dell'appalto
- Art. 2- Importo economico, opzione e durata del contratto
- Art. 3- Fatturazione e pagamenti
- Art. 4- Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 5- Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
- Art. 6- Obbligazioni specifiche del Contraente
- Art. 7- Sospensione delle prestazioni
- Art. 8- Responsabilità per infortuni e danni
- Art. 9- Prescrizioni relative al subappalto
- Art. 10- Divieto di cessione del credito e del contratto
- Art. 11- Penali
- Art. 12- Obblighi di riservatezza e disposizioni in tema di privacy
- Art. 13- Risoluzione per inadempimento e recesso
- Art. 14- Spese contrattuali
- Art. 15- Controversie
- Art. 16- Norme finali e di rinvio

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. Il presente Capitolato disciplina il contratto tra il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute dell'Università degli Studi di Padova (nel seguito, per brevità, "Ente") e l'impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 45, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, risultato aggiudicatario della procedura di affidamento (nel seguito, per brevità, "Contraente"), avente ad oggetto la fornitura di servizio di assistenza agli animali da compagnia ivi afferiti H24 e 7 giorni su 7 e in particolare di fornire un supporto nella effettuazione del servizio specialistico di triage diurno e medicina degli animali esotici per l'Ospedale Veterinario (CPV 85200000-1 Servizi veterinari), come meglio descritto nel capitolato tecnico allegato alla presente procedura. Le prestazioni principali e complementari oggetto del presente appalto sono configurabili come servizi di natura intellettuale, in ragione della loro qualificazione e dell'assenza, nei processi di realizzazione, di attività operative comportanti manodopera. In particolare, per tale servizio è richiesto un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate e la ideazione di soluzioni originali, ad hoc, e diverse, caso per caso.

Art. 2 - Importo economico, opzione e durata del contratto

1. L'importo economico stimato a base di gara è di Euro 23.100,00 (ventitremilacento/00), oltre ad IVA come per legge e Cassa di previdenza.

Nel caso di incremento proporzionale delle prestazioni rese dalla UO Triage, Pronto Soccorso e Degenza rispetto all'importo di 127.608,45 euro o al numero di prestazioni equivalente a 4348 si prevedono le seguenti premialità:

- a fronte di un incremento annuo degli incassi derivanti dalle prestazioni veterinarie o del n. di prestazioni veterinarie tra il 5% e il 10%, premio di 1.063,40 euro lordi;
- a fronte di un incremento annuo degli incassi derivanti dalle prestazioni veterinarie o del n. di prestazioni veterinarie tra il 10,01 % e il 20%, premio di 2.126,81 euro lordi;
- a fronte di un incremento annuo degli incassi derivanti dalle prestazioni veterinarie o del n. di prestazioni veterinarie oltre il 20% rispetto all'anno precedente, premio di 4.253,62 euro lordi.

Non sono previsti oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale.

L'importo a base di gara non comprende, data la natura intellettuale dei servizi oggetto dell'appalto, costi per la sicurezza relativi all'esecuzione delle attività, non essendo necessario il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

2. Il corrispettivo di contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente.

3. La durata massima del contratto sarà pari a 12 (dodici) mesi, con decorrenza dalla data di stipula del contratto; il contratto cesserà i suoi effetti in data anteriore, ove sia raggiunto ed esaurito l'importo di aggiudicazione. La Stazione appaltante si riserva in ogni caso la possibilità di chiedere modifiche al contratto stipulato ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Art. 3 – Variazioni introdotte nel contratto

1. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Ente potrà imporne al Contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente capitolato ai sensi dell'art. 106 comma 12 D.Lvo. 50/2016. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. L'Ente può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- nel caso di servizi supplementari da parte del Contraente che si rendano necessarie e non siano incluse nel presente Contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, primo comma lett. b) numeri 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo.
- ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, primo comma lett. c) del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo.

Ulteriori variazioni potranno essere introdotte dall'Ente nei casi previsti dall'art. 106 del D.lgs 50/2016.

3. Il Contraente comunque non potrà introdurre varianti al servizio oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l'Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente.

Art. 4 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento, ove non emergano eccezioni sul regolare adempimento del contratto e sulle relative fatture, verrà liquidato con rate mensile di pari importo, entro 30 (trenta) giorni "d.r.f" (data ricevimento fattura). La fattura verrà pagata, con ordinativo di pagamento a favore del Contraente, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente, previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi ed in seguito alla certificazione dello svolgimento dell'attività da parte del Direttore Sanitario di OVUD.

2. Le fatture, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, dovranno essere inviate obbligatoriamente in formato elettronico (Fe) e attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dal MEF, redatte secondo le norme fiscali in vigore, intestate all'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute – Viale dell'Università n. 16 Legnaro (PD) – CF 80006480281 – P.IVA 00742430283 con codice univoco ufficio 41ZWSK.

3. Il Contraente non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

4. Il Contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Ente, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione il Contraente non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, appartenenti alla filiera delle Imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso.

2. Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.
3. La predetta Legge n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 22 dicembre 2010 n. 10, il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Contraente medesimo riportando il C.I.G. dallo stesso comunicato.
4. Il Contraente si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia "attivi" da parte dell'Ente che "passivi" verso gli Operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., "dedicati" - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.
5. Il Contraente è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone "delegate" ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal Rappresentante Legale del Contraente entro giorni 7 (sette), decorrenti dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro giorni 7 (sette) dal verificarsi delle stesse.
6. Ai fini dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 e s.m.i., il Contraente è tenuto altresì a comunicare all'Ente gli estremi, di cui sopra, riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.
7. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Ente e dagli altri soggetti, di cui al precedente comma 1, il codice identificativo gara (C.I.G.)
8. Il Contraente, tramite un Legale Rappresentante o soggetto munito di apposita Procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..
9. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, il Contraente si obbliga a trasmettere all'Ente apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Resta comunque inteso che l'Ente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, si impegna a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impegnati nelle attività contrattuali, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'appaltatore di cui all'art. 105 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.
5. L'Ente si riserva in ogni caso il diritto di controllare attraverso i competenti organi dello Stato (Ispettorato Territoriale del Lavoro, Inps, Inail ecc.) che l'assunzione del personale impiegato nel servizio sia conforme alla normativa vigente e che siano altresì rispettati i minimi contrattuali previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché che siano regolarmente adempiti i relativi obblighi contributivi, assicurativi, assistenziali e previdenziali.

Art. 7 - Obbligazioni specifiche del Contraente

1. Il Contraente, in particolare, si impegna, secondo quanto previsto dal presente Capitolato, a erogare i servizi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e con la diligenza professionale richiesta per l'esecuzione a regola d'arte dei servizi offerti.
2. Il Contraente si impegna ad eseguire i servizi oggetto del contratto presso i luoghi ed i locali indicati dall'Ente.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto (o di parte di esso) da parte dell'Ente, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che l'Ente si riserva, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Nell'esecuzione dei servizi il Contraente è obbligato ad osservare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti.

Art. 8 - Sospensione delle prestazioni

1. Il Contraente non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, neppure nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.
2. L'eventuale sospensione delle prestazioni, per decisione unilaterale del Contraente, costituisce inadempienza contrattuale con la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
In tal caso, l'Ente, potrà avvalersi della facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 9 – Responsabilità per infortuni e danni

1. Il Contraente è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, proprietà e cose, a seguito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Sono a carico del Contraente tutte le misure, dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, alle cose o sinistri alle persone nella esecuzione dell'appalto.
3. Qualora nella esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il R.u.p. compila apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'Ente le conseguenze dannose.
4. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Contraente, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
5. E' obbligo del Contraente stipulare specifica polizza assicurativa per la responsabilità professionale operativa per tutta la durata dell'appalto. Qualora la polizza risulti operativa per un periodo inferiore alla durata dell'appalto, il Contraente è tenuto a rinnovarla e a comunicare gli estremi del rinnovo all'Ente.
Copia della polizza deve essere consegnata all'Ente al momento della stipula del contratto.

Art. 10 - Prescrizioni relative al subappalto

1. Qualora il Contraente si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare le disposizioni indicate all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 11 - Divieto di cessione del contratto

1. Il Contraente non può cedere il credito né l'esecuzione anche parziale del contratto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Ente, quest'ultimo potrà dichiarare risolto il contratto per fatto e colpa dell'appaltatore. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dell'Ente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Resta ferma l'applicazione dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La cessione dei crediti maturati dell'appaltatore nei confronti dell'Ente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, avviene previa autorizzazione scritta dell'Ente e nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. In caso di inosservanza da parte del Contraente degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 12 - Penali

1. Qualora si verificassero da parte del Contraente inadempimenti, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Ente, o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l'Ente si riserva la facoltà, fatti salvi comunque il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, di applicare penali, anche cumulabili, secondo quanto di seguito riportato:
- per ogni mancata settimana di erogazione del servizio, in assenza di autorizzazione da parte del Direttore Sanitario di OVUD: Euro 500,00 (cinquecento/00).
L'applicazione delle penali avverrà tramite compensazione con quanto dovuto al Contraente a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.
Le penali di cui sopra vengono comminate previa contestazione scritta da parte dell'Ente, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite raccomandata A/R.
Decorsi 7 giorni dal ricevimento della contestazione senza che il Contraente abbia opposto motivazioni sufficienti ed adeguate, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è assunto il provvedimento, fatto salvo quanto suindicato.

L'applicazione della penale non esonera il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente.

L'importo complessivo delle penalità eventualmente comminate non potrà comunque superare il 10% dell'importo globale del contratto.

Superato il 10% dell'importo, il contratto è risolto di diritto.

Art. 13 - Obblighi di riservatezza e disposizioni in tema di privacy

1. L'appaltatore e i propri dipendenti, pena la risoluzione del contratto, hanno l'obbligo di mantenere riservati i fatti, le circostanze, i dati e le informazioni di cui vengano in possesso nell'esecuzione dell'appalto, di non divulgare in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'appaltatore si impegna in modo che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegati modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. In particolare, l'appaltatore deve mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti di carattere amministrativo e sanitario e di altro materiale di cui venga a conoscenza per il tramite del proprio personale e non deve divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio.

L'appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando l'obbligo in capo all'appaltatore di risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

6. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia ed, in particolare, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e, per quanto ancora in vigore, del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.

7. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR) "Regolamento generale sulla protezione dei dati" vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti dall'interessato:

a) le parti si impegnano a trattare eventuali dati personali comunque acquisiti nel corso della procedura di affidamento dei servizi contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/03 per le parti ancora in vigore.

b) ai sensi del sopracitato regolamento si informa che il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Padova con sede legale in Padova, via VIII febbraio n. 2. L'elenco completo dei Responsabili del trattamento è consultabile presso la sede dell'Università di Padova. Il Responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi di Padova può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: privacy@unipd.it.

c) il trattamento dei dati personali, che verranno in ogni caso acquisiti nel rispetto del principio di proporzionalità, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza degli stessi. Esso avviene tramite applicativi informatici anche centralizzati ed episodicamente con modalità cartacee e non comporta l'attivazione di processi di profilazione.

Oltre ai dati conferiti dagli interessati al trattamento, l'Ente Aggiudicatore può acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

Nell'ambito di tali consultazioni, anche in adempimento degli obblighi di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno raccolti inoltre alcuni dati sensibili (c.d. dati giudiziari) degli Operatori Economici, dei loro legali rappresentanti, e/o di quanti altri esercitino o posseggano deleghe o procure atte ad impegnare l'Operatore e/o a porre in essere atti gestionali, o ad operare sui conti correnti di cui alla L. n. 136/2010.

e) Il conferimento dei dati personali costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste in tal senso da parte del/i contraente/i potrebbe comportare la sua/loro esclusione dal procedimento in oggetto.

f) Le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati personali raccolti ineriscono al procedimento in oggetto ed eventualmente alla programmazione dei futuri affidamenti ed all'analisi della spesa dell'Ente anche, eventualmente, per il tramite di elaborazioni statistiche non automatizzate.

g) Ai sensi dell'art. 13 co. 2 lett. b) del Regolamento UE 679/2016 l'interessato al trattamento può chiedere all'Ente aggiudicatore l'accesso ai dati personali, la relativa rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. È fatto salvo, nei limiti previsti, il diritto di opposizione al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati personali comunque acquisiti dall'Ente. Non sono concesse e non saranno quindi accolte eventuali richieste di cancellazione o limitazione del trattamento di dati ricompresi e/o necessari alla costituzione di documentazione obbligatoria ai fini dell'aggiudicazione, come prevista dalle disposizioni in vigore e da quelle che dovessero successivamente essere emanate in tema di affidamenti pubblici.

h) I dati saranno trattati esclusivamente dal personale dell'Ente aggiudicatore implicato nel procedimento, o comunque da soggetti terzi legittimi affidatari di funzioni e/o incarichi di supporto, o valutazione relativamente alla procedura di aggiudicazione. Inoltre i dati personali potranno essere comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse agli stessi ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., della legge n. 241/90 e del D.Lgs. 33/2013, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, agli Organi di Vigilanza e Controllo ed agli organi dell'Autorità Giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

i) Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

l) Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura ed all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla stessa, nonché all'esecuzione del contratto. Successivamente alla cessazione del procedimento i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti dell'Università di Padova; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

m) L'Ente Aggiudicatore, salvo in ogni caso il rispetto delle norme in tema di corretto trattamento dei dati potrà trasferire dati a Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea solamente nel caso di necessità riconducibili alle finalità istituzionali dell'Ente (ad es. attività di rendicontazione di progetti internazionali).

n) Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy in conformità alle procedure stabilite dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/03 per quanto ancora attualmente in vigore.

Art. 14 - Risoluzione per inadempimento e recesso

1. Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato e dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ente potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione a mezzo PEC al Contraente, nei seguenti casi:

- a) n. 3 gravi e reiterate inosservanze delle modalità e delle tempistiche di realizzazione del servizio richiesto, secondo quanto previsto nel presente Capitolato e nel Capitolato Tecnico;
- b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale del servizio, anche se motivata dall'esistenza di controversie con l'Ente;
- c) cessione totale o parziale, diretta o indiretta del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- d) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo al Contraente, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- e) mancanza dei requisiti minimi prescritti nel Capitolato Tecnico;
- f) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, infortuni sul lavoro, igiene, previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n. 81/2008 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
- g) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
- h) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza.

2. L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte del Contraente. In tal caso l'Ente avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all'esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
 3. La risoluzione del contratto non esime il Contraente dal risarcimento dei danni subiti dall'Ente per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegna a fornire all'Ente tutta la documentazione probatoria, relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata.
 4. L'Ente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione.
 5. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, il contraente deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.
 6. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ente provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti, che hanno partecipato alla gara, fino al quinto classificato della relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei servizi oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
- Trova in ogni caso applicazione l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 15 - Spese contrattuali

1. Sono a carico del Contraente tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. L'assolvimento di tali oneri nelle modalità ed entro i termini previsti dalla legge dovrà essere comprovato dal Contraente mediante l'inoltro della prova di avvenuto pagamento all'Ente a mezzo pec. In mancanza di corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra, il Contraente sopporterà ogni conseguenza da esso derivante, con obbligo di manleva nei confronti dell'Ente.

Art. 16 - Controversie

1. È esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.
2. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del servizio, questa non darà mai diritto al contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione del servizio stesso.
3. Per tutte le controversie insorte tra Ente e contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.
4. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

Art. 17 – Norme finali e rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dagli atti predisposti dall'Ente, si richiamano le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e rinvii) nonché le linee guida fornite dalle Autorità competenti.